

## SEDUTA COMITATO VIA DEL 08/01/2021 in modalità VIDEOCONFERENZA

<b>PROGETTO</b>	<b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA COLLEGATO ALLA RTN POTENZA NOMINALE 55 MWp - Località Via del Mare – Comune di Foggia</b>
<b>PROPONENTE</b>	<b>TEP RENEWABLES (FOGGIA 1PV) S.R.L.</b>
<b>codice pratica</b>	<b>2019/62619 del 27/12/2019</b>

### IL COMITATO

#### CONSIDERATO

che il presente parere tecnico-ambientale è stato redatto in forma consultiva in favore della Provincia di Foggia, esclusivamente sugli aspetti della compatibilità ambientale del progetto presentato ed ai sensi della parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e di altra normativa di settore pertinente

#### VISTO

l'art. 5, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

l'art. 27-*bis* del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

l'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Le Linee Guida per la valutazione della compatibilità ambientale di impianti di produzione a energia fotovoltaica (Arpa Puglia)

La DGR Puglia 23 ottobre 2012, n. 2122

La DGR Puglia 2 aprile 2014, n. 581

La DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 6 giugno 2014, n. 162

### CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PARERE COMITATO VIA DEL 02/09/2020

Vista la nota di osservazioni relativamente al parere espresso dal Comitato VIA nella seduta del 02/09/2020 e relativi allegati, prot. n. 42407 del 06/10/2020, si riporta quanto segue.

Il parere del Comitato VIA si è basato esclusivamente sulla documentazione agli atti, su quanto prodotto dalla Società in istanza, e su quanto la stessa nella sezione dedicata alla Programmazione Energetica (cfr. 2.2.1 dell'elaborato Studio di Impatto ambientale) ha ritenuto opportuno “...fare un accenno al quadro di riferimento normativo energetico, in particolare riguardo alle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), e agli indirizzi comunitari e nazionali di carattere strategico e di indirizzo...”.

In particolar modo, il parere espresso dal Comitato, si è articolato relativamente agli aspetti di competenza commisurati alla natura, all'ubicazione e alle dimensioni del progetto, nonché alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente, analizzando e valutando le seguenti componenti:

- Popolazione e salute umana, con particolare riguardo agli aspetti socio-economici;
- Biodiversità per la matrice flora, fauna ed ecosistemi;
- Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare;
- Geologia e acque;
- Sistema paesaggistico inteso come Paesaggio, Patrimonio culturale e Beni materiali;
- Agenti Fisici: Rumore ed elettromagnetismo.

Inoltre la valutazione effettuata, ha riguardato l'analisi degli eventuali impatti cumulativi generati dall'inserimento dell'opera in progetto e delle variazioni determinate dall'opera sulle pressioni

ambientali esistenti, individuate nell'area di progetto e in area vasta, con particolare riferimento all'occupazione di suolo.

Per quanto riguarda la soluzione prospettata dal Proponente, *ossia il regime "agrivoltaico" del progetto*, si sottolinea che le buone prassi innovative relative a nuove forme di utilizzazione agricola dei suoli potrebbero essere in ogni caso adottate e incentivate senza associare ad esse trasformazioni non coerenti con i contesti rurali, né a loro sostitutivi, né tanto meno ad esse competitivi, tale per cui il quadro valutativo generale è stato improntato agli ordinari criteri adottati per gli impianti fotovoltaici su suolo in area agricola, ritenendo in ogni caso persistenti le criticità associate alle componenti ambientali valutate dalla realizzazione del progetto.

Il termine agrivoltaico o agrofotovoltaico, più volte richiamato nelle controdeduzioni al parere del Comitato VIA al fine di giustificare l'intervento, non trova alcun riscontro nella normativa nazionale o regionale. Quando all'agricoltura si associano altre attività, queste ultime sono a sostegno della stessa e non preponderanti sull'attività principale, come precisato in maniera dettagliata dall'art. 12 comma 7 del D.Lgs. 387/2003:

*"Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."*

Come su riportato attualmente non esistono leggi o regolamenti che stabiliscano parametri, condizioni e modalità di integrazione organica e sostenibile della attività agricola di una azienda a quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico, che resta tipizzata quale *"impianto industriale non termico per la produzione di energia...con potenza complessiva maggiore di 1MW"* come da L.R. n. 11/2001 lettera B.2.g/5-bis) e D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 4 alla parte II punto 2 lett. B e pertanto oggetto di pianificazione urbanistica.

Interventi come quello proposto, inevitabilmente modificano in maniera consistente il paesaggio, la sua struttura territoriale e la sua vocazione, creando frammentazione e venendo meno alle norme ed obiettivi previsti dal PPTR, e che pertanto rappresenta, date le dimensioni impiantistiche proposte, uno stravolgimento dell'ambiente, traumatizzando l'intero comparto agricolo dedicato alla produzione, nonché al suo potenziale sviluppo.

In particolare, l'elaborato 4.4 del PPTR Puglia tra gli OBIETTIVI riporta che *"Il Piano introduce il divieto di localizzazione su suolo di impianti fotovoltaici in aree agricole"*, mentre tra gli OBIETTIVI OPERATIVI E DI QUALITÀ TERRITORIALE E PAESAGGISTICA nella sezione OBIETTIVI SPECIFICI pone il *"divieto del fotovoltaico a terra"*, ed ancora negli INDIRIZZI alla sezione specifica sul FOTOVOLTAICO dichiara che *"E' vietata la localizzazione di impianti fotovoltaici in aree agricole su suolo"*.

Alla luce di quanto riscontrato e prodotto dalla Società, dalla documentazione agli atti, si riconferma integralmente in tutte le sue parti il parere già espresso da questo Comitato nella seduta del 02/09/2020.